

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1223-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE ORLANDO)

Comunicata alla Presidenza il 10 luglio 1985

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e l'India per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 12 gennaio 1981, nonché dello scambio di note effettuato a New Delhi il 29 febbraio 1984

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(V. Stampato Camera n. 2180)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 febbraio 1985

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° marzo 1985*

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente accordo, che costituisce il risultato di una lunga e laboriosa trattativa che ha dovuto superare le difficoltà frapposte dalla controparte, pur seguendo nella sua struttura fondamentale il modello elaborato dal Comitato affari fiscali dell'OCSE, ha dovuto sovente discostarsene per tener conto, in un'esigenza di equilibrio dei rispettivi sacrifici, della particolarità dei sistemi e dei diversi interessi economici dei due Paesi.

Le soluzioni talvolta peculiari adottate ai fini del trattamento convenzionale delle sin-

gole categorie di redditi, peraltro, in molti casi risultano in linea con quelle normalmente accettate dal nostro Paese in accordi conclusi con altri Stati in via di sviluppo. Per la loro illustrazione si rinvia alla esauriente relazione governativa che accompagna questo disegno di legge. La Commissione affari esteri si limita ad invitare l'Assemblea ad autorizzare la ratifica dell'accordo considerato.

ORLANDO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e l'India per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 12 gennaio 1981, nonché lo scambio di note effettuato a New Delhi il 29 febbraio 1984.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto stabilito dall'articolo 29 dell'accordo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.